



SEZIONE II

Borse di studio

SOMMARIO

Borse di studio

| | |
|---|-------------------------|
| Valore della borsa di studio | art. 1 |
| Valore della borsa di studio – incrementi | art. 2 |
| Valore della borsa di studio - casi particolari | art. 3 |
| Scadenza per la presentazione della domanda | art. 4 |
| Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede | art. 5 |
| Autocertificazione di domicilio | art. 6 |
| Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale | art. 7 |
| Benefici connessi alla borsa di studio | art. 8 |
| Integrazione della borsa di studio per laureati in corso nell'a.a. 2023/2024 | art. 9 |
| Divieto di cumulabilità | art. 10 |
| Assegnazione della borsa di studio | art. 11 |
| Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli | art. 12 |
| Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico | art. 13 |
| Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo | art. 14 |
| Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo | art. 15 |
| Cause di esclusione, decadenza e revoca | art. 16 |

Art. 1
(Valore della borsa di studio)

L'importo della borsa di studio varia in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla condizione di studente In Sede, Fuori sede o Pendolare.

1. Il valore della borsa di studio¹ è stabilito nel modo seguente:

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 7.015,97 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 4.100,05 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 2.827,64 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 4.560,38 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 2.665,03 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.837,97 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 3.788,62 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 2.214,03 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.526,93 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 3.507,99 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 2.050,03 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.413,82 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |

2. All'idoneità alla borsa di studio è associato il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00, versata per l'iscrizione all'a.a. 2024/2025.
3. Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipendentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli artt. 5 e 6.
4. Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati al comma 1:

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 3.507,99 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 2.050,03 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.413,82 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 2.280,19 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.332,52 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 918,99 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 1.894,31 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.107,02 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 763,47 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 1.754,00 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 1.025,02 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> | 706,91 <u>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</u> |

5. La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.
6. Gli studenti assegnatari di borsa di studio possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio

¹ Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio, detratto dalla prima rata di borsa di studio.

che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

| Importo borsa convertito in servizio ristorazione | Contributo ER.GO | Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo |
|---|------------------|--|
| € 200 | € 100 | € 300 |
| € 400 | € 200 | € 600 |
| € 500 | € 250 | € 750 |
| € 600 | € 300 | € 900 |

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, ecc.) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare entro la scadenza dei ricorsi delle graduatorie di borsa di studio.

Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia alla Sezione IV - Servizi ristorativi.

Art. 2

(Valore della borsa di studio – incrementi)

1. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 15% in caso di ISEE fino a € 12.500,00.

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 1 è:

| Valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|--------------------|--|--|--|
| fino a € 12.500,00 | 8.068,37 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 4.715,06 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 3.251,79 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 4 (borsa di studio per ultimo semestre) è:

| Valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|--------------------|--|--|--|
| fino a € 12.500,00 | 4.034,19 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.357,53 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.625,89 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

2. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), identificati in base alla circolare M.U.R. REG.UFF.U.0013676.11-05-2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021 (**Tabella Corsi S.T.E.M.**).

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 1 è:

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 8.419,16 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 4.920,06 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 3.393,17 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 5.472,46 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 3.198,04 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.205,56 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 4.546,34 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.656,84 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.832,32 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 4.209,59 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.460,04 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.696,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 4 (borsa di studio per ultimo semestre) è:

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 4.209,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.460,03 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.696,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 2.736,23 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.599,02 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.102,78 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 2.273,17 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.328,42 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 916,16 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 2.104,79 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.230,02 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 848,29 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo non sono tra loro cumulabili. Se presenti entrambe le condizioni, si applicherà quella più favorevole.

Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo sono erogati in sede di saldo della borsa di studio (rispettivamente quarta rata per le matricole dei corsi di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).

3. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 20% in caso di contemporanea iscrizione per l'a.a. 2024/2025 a due corsi di studio ai sensi della L. 12 aprile 2022 e del D.M. e del D.M. 930/2022.
Per ottenere l'incremento del 20% della borsa di studio, lo studente deve possedere, al termine dell'anno accademico, i requisiti di merito previsti dall'art. 5 del D.M. n. 1320/2021 per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto. In particolare per il corso al quale è riferito l'incremento lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dalla Tabella 2 oppure Tabella 3 (se primo anno) e dalla Tabella 6 (se anno successivo) del Bando Benefici DSU a.a. 2024/2025.

L'incremento del 20% della borsa di studio si cumula con quello del 15% o del 20% disciplinati rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 e sarà corrisposto a partire dal mese di ottobre 2025 e comunque dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti.

L'incremento del 20% della borsa di studio percepito negli anni accademici precedenti non deve essere restituito in caso di perdita dei requisiti per ottenere l'incremento nell'anno accademico successivo.

Qualora lo studente intenda riferire l'incremento del 20% della borsa di studio iscrivendosi ad un primo anno di corso, il corrispettivo derivante dall'incremento potrà essere concesso solo al raggiungimento del merito previsto per il mantenimento del diritto alla borsa di studio per tale primo anno di corso ai sensi del D.M. 1320 del 17 dicembre 2021. Ne consegue che in caso di raggiungimento di 20 CFU al 30 novembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione, l'incremento del 20% della borsa di studio riferito al primo anno di corso sarà riconosciuto sul 50% della borsa di studio assegnata per l'anno accademico di contemporanea iscrizione.

Art. 3

(Valore della borsa di studio – Casi particolari)

1. **Borsa di studio per gli studenti che optano per un curriculum inferiore a quello normale, dove attivato:** gli importi di borsa di studio sono quelli indicati all'art. 1.

2. Borsa di studio per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale (part time), dove attivato:

Corso di laurea o Diploma di I° livello con durata di **6 anni**

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 4.092,65 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.391,70 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.649,46 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 2.660,22 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.554,60 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.072,15 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 2.210,03 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.291,52 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 890,71 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 2.046,33 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.195,85 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 824,73 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Corso di laurea magistrale o Diploma di II° livello con durata di **3 anni**

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 5.846,64 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 3.416,71 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.356,37 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 3.800,32 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.220,86 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.531,64 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 3.157,18 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.845,03 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.272,44 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 2.923,33 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.708,36 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.178,18 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Corso di laurea magistrale o Diploma di II° livello con durata di **4 anni**

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 4.384,98 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.562,53 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.767,28 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 2.850,24 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.665,65 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.148,73 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 2.367,89 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.383,77 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 954,33 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 2.192,50 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.281,27 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 883,64 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di **cinque anni con durata di 7 anni**

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 5.512,55 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 3.221,47 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.221,72 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 3.583,16 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.093,95 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.444,12 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 2.976,77 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.739,60 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.199,73 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 2.756,28 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.610,74 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.110,86 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di **cinque anni con durata di 10 anni**

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 3.858,78 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.255,03 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.555,20 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 2.508,21 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.465,77 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.010,88 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 2.083,74 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.217,72 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 839,81 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 1.929,40 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.127,52 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 777,60 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di **sei anni con durata di 12 anni**

| Intervalli di valore ISEE | Importo borsa per studenti Fuori sede | Importo borsa per studenti Pendolari | Importo borsa per studenti In sede |
|---------------------------|--|--|--|
| fino a 16.666,67 | 3.800,32 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 2.220,86 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.531,64 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 16.666,68 a 18.333,34 | 2.470,21 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.443,56 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 995,57 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 18.333,35 a 20.818,46 | 2.052,17 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.199,27 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 827,09 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |
| da 20.818,47 a 25.000,00 | 1.900,16 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 1.110,43 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> | 765,82 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i> |

4. **Borsa di studio per apolidi, titolari di protezione internazionale, temporanea e complementare**
Per **studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o complementare (ad es. protezione speciale, casi speciali)**, come definiti all'art. 2.3.5 della Sezione I - Norme Generali, con nucleo familiare non residente in Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell'importo previsto per gli studenti fuori sede, indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.

ER.GO si riserva di modulare i tempi di erogazione della borsa di studio in relazione all'andamento della carriera universitaria, nel rispetto dei requisiti di merito richiesti (artt. 8, 9, 10 e 11 della Sezione I - Norme Generali). Di norma il pagamento della borsa di studio avviene in quattro rate (se matricole di corsi di primo ciclo o ciclo unico) oppure in tre rate (in tutti gli altri casi) secondo quanto disciplinato dai successivi artt. 12 e seguenti, calcolando la quota in denaro al netto dei servizi richiesti (costo totale rette per l'alloggio ed eventuale prepagato per il servizio di ristorazione, oltre al contributo CAF, se dovuto).

La borsa di studio di ER.GO non è cumulabile con altri interventi economici erogati in denaro e/o servizi, con le medesime finalità.

ER.GO valuta congiuntamente all'Università i percorsi più appropriati per favorire la permanenza nel circuito dei benefici per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche con il ricorso a interventi straordinari.

Gli studenti idonei nelle graduatorie dopo i ricorsi di posto alloggio (art. 15 della Sezione I - Norme Generali), assegnatari del servizio abitativo di ER.GO, non devono pagare le rette, poiché saranno interamente detratte dalla borsa di studio. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.

Per gli assegnatari di alloggio, è riconosciuta la gratuità del servizio abitativo per il periodo natalizio e per il mese di agosto.

5. Borsa di studio per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna

L'importo della borsa di studio è determinato in base alla sede didattica dove si svolge il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, FUORI SEDE o PENDOLARE, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato, tenendo conto della condizione di entrambi i semestri.

6. Borsa di studio per membri permanenti di Ordini Religiosi

Per i membri permanenti di ordini religiosi l'importo della borsa di studio è indipendente dalle condizioni economiche familiari, nonché dal luogo di residenza o di domicilio, in quanto finalizzato a coprire le spese strettamente connesse alla frequenza universitaria (libri e trasporti) ed è fissato in 1.413,82 euro.

Art. 4

(Scadenze per la presentazione della domanda on line)

| | Scadenza domanda on line |
|--|--------------------------------|
| - Borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi | Dal 3 luglio al 30 agosto 2024 |

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.**

Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all'art. 14 della Sezione I - Norme Generali.

Art. 5

(Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede)

1. Sono considerati "Fuori Sede" gli studenti che soddisfano entrambi i seguenti punti a) e b):
- a) risiedono² in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico³, in un tempo superiore a novanta minuti

e

- b) prendono alloggio **a titolo oneroso** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 1 o nella Tabella 2, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti **per almeno 10 mesi nell'a.a. 2024/2025 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025)**⁴. Beneficiano della borsa dell'importo previsto per *Studenti Fuori Sede* anche gli assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi **nel periodo dal 16 settembre 2024 al 15 settembre 2025**.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo oneroso** nel comune sede del corso o in un comune indicato nella **Tabella 1** o nella **Tabella 2** per almeno 5 mesi nell'a.a. 2024/2025 (compresi nel periodo dall'1 ottobre **2024** al 30 settembre 2025)⁵. Beneficiano della borsa dell'importo previsto per *Studenti Fuori Sede* anche gli assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 5 mesi compresi **nel periodo dal 16 settembre 2024 al 15 settembre 2025**.

Per attestare il domicilio a titolo oneroso lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 6.

2. Sono considerati "Pendolari" gli studenti: che, risiedendo in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁶, in un tempo superiore a 90 minuti, **prendono domicilio a titolo gratuito** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella **Tabella 1** o nella **Tabella 2**, **per almeno dieci mesi nell'a.a. 2024/2025 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025)**⁷.

o

che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁸, in un tempo compreso tra 45 e 90 minuti. Sono comunque considerati pendolari gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella **Tabella 2**.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo gratuito** nel Comune sede del corso o in

² Si intende la residenza del nucleo familiare di origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di studente indipendente (art. 7 comma 2 lett. a) e b) Sezione I - Norme Generali a.a. 2024/2025).

³ I tempi di percorrenza sono calcolati con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, sulla base delle tabelle orarie pubblicate dalle società di gestione del servizio di trasporto pubblico, tenuto conto degli eventuali tempi di attesa tra un mezzo di trasporto pubblico e l'altro.

⁴ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 10 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁵ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER.GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 5 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁶ Vd. nota 3.

⁷ Vd. nota 4.

⁸ Vd. nota 3.

un comune indicato nella **Tabella 1** o nella **Tabella 2** per almeno 5 mesi nell'a.a. 2024/2025 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025)⁹.

Per attestare il domicilio a titolo gratuito lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 6.

3. Sono considerati "*In Sede*" gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico¹⁰, in un tempo inferiore a 45 minuti, o che **prendono domicilio** presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle **Tablelle 1 e 2**), **per un periodo inferiore a 10 mesi o non prendono domicilio nell'a.a. 2024/2025 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025)**.
Chi è domiciliato in un alloggio di sua proprietà¹¹, o di cui risulta proprietario uno dei genitori facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio è equiparato allo studente residente presso la sede del corso frequentato.
Sono comunque considerati *In Sede* gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella **Tabella 1**.
4. **Gli studenti internazionali**, il cui nucleo familiare sia residente e percepisca redditi all'estero, al fine di usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 6, comma 2 qualunque sia il loro comune di residenza in Italia, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I -Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato al successivo punto 5.
Agli studenti internazionali il cui nucleo familiare risieda e percepisca redditi in Italia si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani.
Agli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisca redditi sia in Italia che all'estero, si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani nel caso in cui la maggior parte del reddito sia percepita in Italia.
5. Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipendentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 6

(Autocertificazione di domicilio)

6.1 Disposizioni generali

1. Gli studenti residenti in comuni non indicati nelle **Tablelle 1 e 2** interessati alla borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono presentare ad ER.GO l'autocertificazione di domicilio a partire dal 3 luglio 2024. Il modulo, disponibile soltanto on-line, collegandosi al sito www.er-go.it, va compilato dopo la conferma della domanda di borsa di studio e trasmesso telematicamente entro il termine ultimo del 18 novembre 2024 con le seguenti opzioni: le autocertificazioni di domicilio compilate entro il 7 ottobre **2024** (prima scadenza) saranno recepite fin dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio pubblicate alle scadenze indicate all'art. 15.1 della Sezione I - Norme Generali; quelle compilate dall'8 ottobre al 18 novembre **2024** (seconda scadenza) saranno invece recepite nelle graduatorie predefinitive di borsa di studio.
Gli studenti che sono già in possesso della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità di cui al successivo comma 12, possono allegare tale

⁹ Vd. nota 4.

¹⁰ Vd. nota 3.

¹¹ Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 della presente Sezione.

documentazione in fase di compilazione dell'autocertificazione di domicilio on line, solo se in possesso della documentazione domiciliare completa dei requisiti previsti da bando. Non devono compilare l'autocertificazione di domicilio on line gli studenti assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dal 16 settembre 2024 al 15 settembre 2025.

2. **Gli studenti internazionali per usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono presentare l'autocertificazione di domicilio con le modalità di cui al comma 1, anche qualora abbiano la residenza presso la sede del corso frequentato**, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 della presente Sezione.
3. Gli studenti idonei nelle graduatorie per l'alloggio che non sono convocati per l'assegnazione con lettera inviata entro il 30 settembre 2024 o che sono convocati entro tale data, ma rinunciano all'alloggio prima della presa di possesso con le modalità indicate nella lettera di convocazione, oppure rinunciano all'alloggio prima della convocazione stessa potranno presentare l'autocertificazione entro la scadenza ultima del 18 novembre **2024** e con le opzioni di cui al precedente comma 1. Qualora questi studenti siano convocati per l'assegnazione dell'alloggio con lettera inviata dopo il 30 settembre **2024**, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "Fuori Sede" a condizione che complessivamente nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal presente articolo.
4. Anche gli studenti che partecipano ai Programmi di mobilità internazionale ai fini dell'ottenimento della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono attenersi a quanto previsto al precedente comma 1. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal comune di residenza. Il presente comma 4 non si applica agli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali.
5. Il modulo on-line di autocertificazione di domicilio deve essere completo di tutte le informazioni richieste, che potranno essere oggetto di controllo preventivo; qualora dal controllo emergano informazioni non coerenti, potrà essere sospeso il pagamento della borsa di studio fino all'accertamento dell'effettivo domicilio dichiarato.
6. La mancata presentazione del modulo on line di autocertificazione di domicilio entro la scadenza di cui al comma 1 comporta, inizialmente, l'attribuzione della borsa di studio "In Sede". Qualora rimangano risorse disponibili, dopo il soddisfacimento di tutti gli idonei, sarà riconosciuta la borsa di studio "Fuori sede" o "Pendolare", con l'applicazione di una penale del 25% dell'importo di borsa rideterminato, agli studenti "Fuori sede" o "Pendolari" che hanno inviato la documentazione comprovante il domicilio secondo le modalità e i termini previsti dai successivi commi 7 e 12. La rideterminazione dell'importo di borsa di studio sarà riconosciuta in sede di pagamento del saldo (quarta rata per le matricole di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).
7. L'autocertificazione è provvisoriamente sostitutiva della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve pervenire **tramite DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda oppure** tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it entro il 31 gennaio 2025, secondo le modalità di cui al comma 12. In alternativa la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito può essere inviata per posta, con raccomandata R.R ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza)¹² ai seguenti indirizzi:
 - per le sedi di Bologna e Romagna: Via Schiavonia 3/A, 40121 Bologna;
 - per la sede di Ferrara: c/o Residenza Santa Lucia Via Ariosto 35 - 44121 Ferrara;
 - per la sede di Modena e Reggio Emilia: Via Vignolese 671/1 - 41125 Modena;

¹² La documentazione che lo studente trasmetterà tramite posta dovrà riportare sulla busta in modo leggibile il nome e cognome del mittente e l'indicazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DOMICILIO".

- per la sede di Parma: Vicolo Grossardi, 4 - 43125 Parma.
Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno già allegato la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito all'autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza ultima del 18 novembre **2024**.

La mancata presentazione della documentazione comporterà la rideterminazione della borsa di studio di importo "In sede".

Qualora gli studenti presentino la documentazione del domicilio oltre la scadenza del 31 gennaio 2025 o integrino dopo tale data la documentazione inviata, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo di borsa di studio spettante, laddove la documentazione risulti regolare e completa.

8. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data in cui è cambiato, presentando il modulo di variazione di domicilio, debitamente compilato, scaricabile sul sito www.er-go.it nella sezione modulistica. In caso di comunicazione tardiva sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo di borsa di studio spettante; la medesima penale del 5% sarà applicata in caso di mancata comunicazione, laddove in fase di controllo venga acquisita la documentazione regolare e completa.

Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno devono, inoltre, presentare la documentazione relativa al vecchio e al nuovo domicilio, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 12. Se la variazione di domicilio avviene dopo il 31 gennaio 2025, la documentazione deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di variazione. Qualora gli studenti varino il domicilio da oneroso a gratuito sarà attribuita la borsa di studio "Pendolare". Se la variazione del domicilio da gratuito ad oneroso avviene prima del 31 gennaio 2025 sarà attribuita la borsa di studio "Fuori Sede", se la variazione da gratuito ad oneroso avviene successivamente resta confermata la borsa "Pendolare".

Gli studenti che non cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono comunque tenuti a trasmettere ad ER.GO la documentazione dell'eventuale nuovo contratto stipulato nello stesso domicilio, entro trenta giorni dalla data di stipula.

9. Gli studenti che lasciano o perdono il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data dell'evento, con rideterminazione dell'importo "In sede" se la durata del domicilio risulta inferiore a 10 mesi.

10. È comunque corrisposta la borsa di studio "In Sede":

- agli studenti che non si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo;
- agli studenti che hanno il domicilio presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle **Tabelle 1 e 2**) per una durata inferiore a dieci mesi o non prendono domicilio;
- agli studenti che nel corso dell'a.a. 2024/2025 prendono la residenza presso la sede del corso frequentato, fatta eccezione per gli studenti internazionali;
- agli studenti convocati per l'assegnazione dell'alloggio di ER.GO con lettera antecedente l'1 ottobre **2024**, che non si presentino alla data prevista, senza aver preventivamente rinunciato in modo esplicito, con le modalità indicate nella lettera di convocazione, oppure si presentino, senza però prendere possesso dell'alloggio;
- agli studenti incorsi nella revoca dell'alloggio per violazione del Regolamento Generale delle Residenze universitarie di ER.GO, la cui durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi o inferiore a 5 mesi in caso di studente iscritto al primo anno fuori corso;
- agli studenti domiciliati in un alloggio di loro proprietà¹³, o di cui risulti proprietario uno dei genitori, facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;

¹³ Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 della Sezione I - Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 della presente Sezione.

- agli studenti assegnatari di alloggio ER.GO per un periodo inferiore a 10 mesi nel periodo compreso tra il **16 settembre 2024** e il 15 settembre 2025, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 7 commi 3 e 4 della Sezione III - Servizi residenziali.
11. Gli studenti assegnatari di posto alloggio, che conseguono il titolo di studio nell'a.a. 2024/2025 mantengono l'importo di borsa di studio "Fuori sede", anche se lasciano l'alloggio al momento del conseguimento del titolo e per tale motivo non raggiungono complessivamente il numero minimo di mesi di assegnazione.
12. La documentazione da presentare per comprovare il domicilio o i domiciliai autocertificati/i è la seguente¹⁴:
- Per il domicilio a titolo gratuito:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, sarà necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
 - 2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2023/2024 sia scaduto, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato anche per l'a.a. 2024/2025 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
 - 3) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2023/2024 sia a tempo indeterminato, o di durata pari a quella del percorso di studi dell'interessato, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato durante l'a.a. 2024/2025 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
 - Per il domicilio a titolo oneroso¹⁵:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazione ad uso abitativo deve presentare copia del contratto sottoscritto dalle parti contraenti e la regolare registrazione dell'Agenzia delle Entrate;
 - 2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione ad uso abitativo dovrà presentare, oltre a una copia del contratto originario, il subentro, cessione o sub-locazione del contratto, che dovranno essere attestati con la scrittura privata datata e firmata di cessione o subentro o del contratto di sub-locazione e la loro regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi, poiché il contratto deve essere registrato, occorre allegare anche la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso)¹⁶. Qualora il contratto inviato entro il 31 gennaio 2025 scada dopo tale data senza coprire il periodo di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo contratto registrato¹⁷.

¹⁴ Onde evitare omissioni o dati incompleti, si raccomanda agli studenti di utilizzare la modulistica ER.GO disponibile sul sito www.er-go.it nella sezione MODULISTICA. Si ricorda che, per il domicilio in Italia, la dichiarazione del proprietario/intestatario dovrà essere redatta in lingua italiana come la restante documentazione. Per il domicilio all'estero potrà essere richiesta la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa.

¹⁵ Dove non diversamente specificato, per "contratto" si intende il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i.

¹⁶ La documentazione comprovante l'opzione del proprietario per la cedolare secca può essere:

- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate che conferma l'opzione della cedolare secca
- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca con i riferimenti del contratto
- Mod. RLI Agenzia delle Entrate se l'opzione è fatta in forma cartacea

N.B. La dichiarazione del proprietario relativa all'opzione per la cedolare secca, trasmessa agli inquilini (condizione indispensabile per la validità dell'opzione stessa) non può comunque sostituire una delle documentazioni sopra menzionate.

¹⁷ Entro 30 giorni dalla scadenza; in mancanza si applicheranno le disposizioni del punto 6.3. Se il contratto di locazione ad uso abitativo è scaduto, anche in presenza della clausola di proroga o rinnovo automatico, lo studente deve inviare la regolare registrazione della proroga dell'Agenzia delle Entrate.

I modelli di registrazione del contratto o del subentro devono essere accompagnati dal contratto o dalla scrittura privata di subentro originario datata e firmata dai contraenti, altrimenti saranno ritenuti documentazione incompleta.

- 3) Gli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento online della camera, oltre ad una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza (non inferiore a 10 mesi nel periodo dall'1/10/2024 al 30/09/2025) e l'affitto mensilmente pagato.
- 4) Gli studenti che partecipano al programma di mobilità sono tenuti a inviare il contratto estero. Qualora il contratto abbia una durata inferiore a 10 mesi (nel periodo dall'1/10/2024 al 30/09/2025) gli studenti dovranno presentare un ulteriore contratto relativo al periodo di prolungamento della permanenza all'estero per programma di mobilità, al fine di documentare almeno 10 mesi. In alternativa, se non prolungano il programma di mobilità, dovranno documentare il domicilio a titolo oneroso ai sensi del comma 12 del presente articolo, per il periodo necessario a raggiungere almeno i 10 mesi.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di accettare altra documentazione purché debitamente certificata.

13. Qualora uno studente intenda rinunciare all'autocertificazione precedentemente presentata, dovrà presentare dichiarazione motivata entro il 31 gennaio 2025. Tale rinuncia comporterà l'attribuzione della borsa di studio "In Sede".
14. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul "DOSSIER UTENTE" (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

6.2 Disposizioni particolari in caso di contratto pluriennale registrato con opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con contratto pluriennale registrato con opzione per la cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti e in corso di validità non devono presentare l'autocertificazione di domicilio, né produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1, se confermano lo stesso domicilio per l'a.a. 2024/2025. Devono comunque comunicare on-line tale conferma. Viceversa, in caso di contratto scaduto o di variazione del domicilio per l'a.a. 2024/2025, devono presentare l'autocertificazione di domicilio e produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1.

6.3 Disposizioni particolari in caso di contratto pluriennale registrato senza opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con contratto pluriennale registrato senza opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti, che mantengono lo stesso domicilio per l'a.a. 2024/2025, confermano i dati nell'autocertificazione e non devono produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1. Devono tuttavia essere in possesso del modello dell'Agenzia delle Entrate che conferma il pagamento dell'ultima imposta annuale di registro dovuta, in quanto ER.GO potrà richiedere in corso d'anno idonea documentazione attestante la validità del contratto per l'a.a. 2024/2025. Viceversa, in caso di contratto scaduto o di variazione del domicilio per l'a.a. 2024/2025, devono inserire nell'autocertificazione di domicilio i dati aggiornati e produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1.

6.4 Controlli

ER.GO sottopone a controllo tutta la documentazione presentata per comprovare il domicilio ai sensi degli art. 6.1 e 6.2.

La presentazione tardiva e/o l'incompletezza della documentazione eventualmente richiesta nell'espletamento dei controlli previsti, comporterà la rideterminazione della borsa di studio con importo "In Sede".

Se dai controlli effettuati è accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ER.GO revoca la borsa di studio, recuperando le somme già versate, e commina una sanzione di importo triplo rispetto a quello percepito, in conformità all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 68/2012.

L'eventuale riesame, su istanza di parte, delle posizioni controllate è ammesso entro e non oltre la data di approvazione delle graduatorie definitive di borsa di studio; è comunque fatta salva la possibilità di ER.GO, in caso di errori, di procedere anche successivamente, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata.

ER.GO si riserva inoltre di effettuare sulla documentazione di domicilio a titolo oneroso risultata completa e regolare controlli a campione, volti ad accertare l'effettivo pagamento del canone/affitto dovuto, richiedendo idonei documenti giustificativi relativa alla tracciabilità del pagamento che deve essere riconducibile allo studente interessato (es. ricevute fiscali, copia del bonifico bancario, ecc.). Tale controllo sarà effettuato sul 100% degli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili.

Art. 7

(Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale)

1. Gli studenti che beneficiano del contributo per mobilità internazionale di cui alla Sezione V hanno titolo ad una borsa di studio di importo "In Sede", indipendentemente dalla loro residenza, in quanto l'importo del contributo assorbe l'eventuale importo di borsa "Pendolare" o "Fuori Sede" a cui avrebbero diritto sulla base di quanto previsto all'art. 1.
2. Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, che non beneficiano del contributo per la mobilità di cui alla Sezione V, hanno titolo alla borsa di studio dell'importo *Fuori Sede* se hanno un domicilio all'estero a titolo oneroso e di durata almeno pari a dieci mesi nell'a.a. 2024/2025 (nel periodo compreso dall'1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025)¹⁸. Agli studenti domiciliati all'estero per un periodo almeno pari a 10 mesi e a titolo gratuito è attribuita la borsa di studio "Pendolare". Le disposizioni del presente comma si applicano a prescindere dal luogo di residenza degli studenti.
3. Gli studenti non residenti nei comuni di cui alle **Tablelle 1 e 2** che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, ma non beneficiano del contributo per la mobilità, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede* o *Pendolare* anche se la durata del soggiorno all'estero è inferiore a 10 mesi, purché all'autocertificazione di domicilio all'estero uniscano anche un'autocertificazione di domicilio presso la sede del corso di studi frequentato in Italia, tale da consentire di ricostruire una durata del domicilio complessivamente di 10 mesi a titolo oneroso o gratuito.
4. Il contributo di mobilità internazionale non spetta qualora lo studente, nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 10, rinunci alla borsa di studio di ER.GO.

Art. 8

(Benefici connessi alla borsa di studio)

Gli studenti di **anni successivi** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale.

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dalla contribuzione universitaria e al rimborso della tassa regionale a condizione di non incorrere in revoca della borsa di studio per mancato conseguimento del merito di conferma al 30/11/2025 (**Tabella 3 - TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Gli studenti idonei **non assegnatari** di borsa di studio hanno inoltre diritto a:

¹⁸ Per le modalità di presentazione dell'autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione cfr. art. 6.

- Contributo di € 500,00 per l'accesso al servizio di ristorazione. Qualora successivamente all'erogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio, sarà detratto dall'importo della borsa il valore di € 250,00, pari al 50% del contributo di ristorazione;
- Precedenza nelle graduatorie per l'individuazione delle collaborazioni studentesche retribuite/part-time universitario, se iscritti almeno al secondo anno di corso (fin dal primo anno solo per le lauree magistrali biennali).

Art. 9

(Integrazione della borsa di studio per laureati in corso nell'a.a. 2023/2024)

1. Gli studenti assegnatari di borsa di studio nell'a.a. 2023/2024 che conseguono nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2023/2024 o in eventuali prolungamenti la laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o i corrispondenti Diplomi accademici AFAM entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficiano di un'integrazione della borsa di studio pari a un semestre¹⁹.
2. Tale integrazione è riconosciuta nella forma di ulteriore semestre di borsa di studio a coloro che si laureano in corso secondo quanto previsto al comma 1, a condizione che presentino domanda e risultino idonei all'ultimo semestre di borsa di studio nelle graduatorie pre-definitive dell'a.a. 2024/2025, pubblicate ai sensi dell'art. 15.1 della Sezione I - Norme Generali.
3. L'integrazione della borsa di studio è erogata solo in caso di disponibilità di risorse dopo avere esaurito le graduatorie di idoneità alla borsa di studio per l'a.a. 2024/2025. Solo in questo caso gli studenti che decadono dall'idoneità all'ultimo semestre di borsa di studio per l'a.a. 2024/2025, poiché non viene perfezionata l'iscrizione all'a.a. 2024/2025 o viene annullata quella perfezionata entro i termini dell'art. 13 della Sezione I - Norme Generali, maturano il diritto al semestre integrativo della borsa di studio per conseguimento della laurea in corso nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2023/2024, di valore pari a quello dell'ultimo semestre di borsa di studio dell'a.a. 2024/2025²⁰.
4. In caso di assegnazione dell'integrazione, per gli studenti non iscritti all'a.a. 2024/2025 entro i termini indicati nell'art. 13 della Sezione I - Norme Generali, il pagamento avverrà in un'unica soluzione a partire dal mese di giugno 2025, mentre per gli studenti che abbiano già ottenuto il pagamento di una o più rate dell'ultimo semestre di borsa di studio dell'a.a. 2024/2025 ai sensi dell'art. 12, la differenza a titolo di integrazione, se dovuta²¹, sarà erogata sempre a partire dal mese di giugno 2025.
5. Non hanno diritto all'integrazione della borsa di studio gli studenti già idonei all'ultimo semestre di borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 nelle graduatorie pre-definitive, che conseguono la laurea in corso nell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2023/2024 e perfezionano l'iscrizione al primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025 entro i termini dell'art. 13 della Sezione I - Norme Generali, ottenendo per il medesimo anno accademico l'intera borsa di studio spettante in qualità di iscritti al primo anno di laurea magistrale.
6. Non hanno diritto all'integrazione della borsa di studio gli studenti che per l'a.a. 2023/2024 e/o per l'a.a. 2024/2025 siano risultati assegnatari di altra borsa di studio (o intervento in denaro e/o servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, attribuito in base a requisiti di reddito e/o di merito), non cumulabile con la borsa di studio di ER.GO ai sensi dell'art. 10.

¹⁹ Nel caso di studenti con disabilità, l'integrazione della borsa di studio è pari a un'annualità, alle condizioni previste dal presente articolo.

²⁰ Tale valore tiene conto delle variazioni eventualmente intervenute dopo la pubblicazione delle graduatorie pre-definitive dell'a.a. 2024/2025, anche in relazione alle attività di controllo sulla condizione di studente FUORI SEDE, IN SEDE e PENDOLARE ai sensi dell'art. 6.

²¹ Il calcolo tiene conto delle quote in denaro e servizi che lo studente è tenuto a restituire per decadenza dall'idoneità alla borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 (vedi art. 4 della Sezione I - Norme Generali).

Art. 10

(Divieto di cumulabilità)

1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, le borse di dottorato, gli assegni di ricerca e ogni altro intervento in denaro e/o servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, attribuito in base a requisiti di reddito e/o di merito, ivi comprese le agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS. Sono invece cumulabili le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (es. Programma Erasmus +, Overseas o similari), ivi compresi i contributi per la mobilità internazionale erogati dall'Azienda stessa. Sono inoltre cumulabili le borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi svolti negli uffici giudiziari.
2. Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio erogato da ER.GO, previa documentata rinuncia all'altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa di ER.GO per un'altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa regionale e all'esonero totale dalla contribuzione universitaria, tranne nel caso in cui la borsa di studio concessa comprenda anche l'importo della contribuzione universitaria.
3. Non possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso, anche presso altro Corso di Laurea o Dipartimento, tranne nel caso in cui restituiscano l'importo riscosso.
4. In caso di accertamento della violazione del divieto di cumulabilità dopo l'erogazione della borsa di studio, ER.GO procederà a revocare il beneficio con obbligo di restituzione delle somme percepite in denaro e servizi, fatta salva l'opzione di cui al comma 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 16 della Sezione I - Norme generali.

Art. 11

(Assegnazione della borsa di studio)

1. Le borse di studio sono finanziate da:
 - gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Rimini e al CIELS Bologna;
 - risorse dell'Azienda;
 - quota del Fondo Integrativo Nazionale per le borse di studio reso disponibile dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - finanziamento regionale sul Fondo Sociale Europeo;
 - contributi delle Università;
 - eventuali contributi di altri Enti.

Concorrono alla copertura delle borse di studio finanziamenti statali a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation EU".

2. Le risorse disponibili per l'a.a. 2024/2025 saranno distribuite nella misura del 75% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e del 25% agli studenti matricole, proporzionalmente al numero di idonei in ciascuna graduatoria:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;

- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.

3. In caso di risorse ulteriori dopo l'assegnazione delle borse di studio in base alla ripartizione dello stanziamento iniziale, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna sede, attribuendo il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e il 25% agli studenti matricole e con il seguente ordine di priorità:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.

4. L'assegnazione della borsa di studio è condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML "San Pellegrino" di Rimini e del CIELS Bologna sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studente che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere nelle graduatorie definitive i requisiti per usufruire della borsa di studio deve restituire l'importo di borsa eventualmente riscosso, fatta salva l'eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.
5. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio ER.GO, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può porre in essere misure di riadeguamento del valore della borsa di studio stabilito dagli artt. 1 e seguenti.

Art. 12

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti ad anni successivi al primo anno dei corsi di tutti i cicli la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:

- la prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2024 agli studenti che, **alla data del 16 novembre 2024**, dai controlli delle Università, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025. Agli altri studenti è posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione²².

Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV- Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- la seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2025 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2025 i crediti indicati nella Tabella 5 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I - Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2025. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Il merito al 28/02/2025 di cui alla Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2024. In caso contrario la seconda rata sarà erogata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**)

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2025 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2024/2025:

- gli studenti con disabilità (Art. 12 Sezione I - Norme Generali);
 - gli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna previa verifica del mancato conseguimento della laurea in corso prima dell'ultima sessione (c.d. sessione straordinaria) dell'a.a. 2023/2024;
 - gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato;
 - gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso delle Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2** a partire da giugno 2025, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2025), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2025 i crediti indicati nella Tabella 6 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 della Sezione I - Norme Generali.

²² In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2024, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2025. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato ottengono la terza rata (saldo) dopo avere superato l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e avere regolarizzato l'iscrizione al successivo anno di corso.

Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2024/2025 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2024/2025, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2025, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2025/2026 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

La terza rata (saldo) di borsa di studio è, comunque, posta in pagamento entro il 30/06/2025:

- a. agli studenti iscritti ad anni successivi con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali),
 - b. agli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna,
 - c. agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione delle Università, della S.P.I.S.A., dei corsi di Dottorato e dei diplomi di perfezionamento AFAM,
 - d. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso delle Università o dell'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
 3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, o dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna la borsa di studio è posta in pagamento in quattro rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **20% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 10/11/2024 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 17/10/2024** regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025. Agli studenti che regolarizzeranno l'iscrizione tra il 18/10/2024 e il 16/11/2024 la prima rata di borsa di studio sarà posta in pagamento insieme alla seconda rata entro il 31/12/2024.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **30% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2024 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2024** regolarmente

iscritti per l'a.a. 2024/2025. Agli altri studenti la seconda rata è posta in pagamento insieme alla prima rata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione²³.

Dalla prima rata e dalla seconda rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV- Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti per ciascuna rata inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- La terza rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2025 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2025 i crediti indicati nella Tabella 1 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della Sezione I - Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2025. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2025 otterranno la terza rata contestualmente alla quarta rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2024/2025, gli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali).

- La quarta rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2** a partire da giugno 2025, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2025), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2025 i crediti indicati nella Tabella 2 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della Sezione I - Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2025. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Agli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali), la quarta rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2025.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

²³ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2024 ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima e la seconda rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della terza rata.

Art. 14

**(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025
per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)**

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:

- La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2024 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2024** regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione²⁴.

Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV - Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2025 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2025 i crediti indicati nella Tabella 1 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 della Sezione I - Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2025. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**) successivamente al 28 febbraio 2025 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (**TABELLE REQUISITI DI MERITO**).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2024/2025, gli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali).

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2** a partire da giugno 2025, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2025), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2025 i crediti indicati nella Tabella 2 (TABELLE REQUISITI DI MERITO)** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 della Sezione I - Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2025. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Agli studenti con disabilità (Art. 12 della Sezione I - Norme Generali), la terza rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2025.

²⁴ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2024, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2024/2025 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di specializzazione delle Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2024 agli studenti che risultino dai controlli delle Università, della S.P.I.S.A. e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, **alla data del 16/11/2024** regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione. Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 2 della Sezione IV - Servizi ristorativi, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 della Sezione III - Servizi residenziali oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2025 unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2024/2025.
 - La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato, al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi spettanti di cui all'art. 2 commi 1 e 2** dopo il superamento dell'esame o della verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e la regolarizzazione dell'iscrizione al secondo anno di corso.
2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 della Sezione I - Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 16

(Cause di esclusione, decadenza e revoca)

1. Per le cause di esclusione, decadenza e revoca si rinvia integralmente all'art. 2.2 e all'art. 4 della Sezione I - Norme Generali.
2. Nel caso di revoca lo studente è tenuto alla restituzione. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integralmente all'art. 5 della Sezione I - Norme Generali.